



## **COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8**

Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari

### **ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO** **A.R.O. n. 8**

DELIBERAZIONE ASSOCIAZIONE TRA COMUNI DEL BACINO

A.R.O. N.8

N. 4 del **13/04/2022**

**Oggetto:** Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni nell'ARO BA/8. Centri per il riuso. - **Approvazione definitiva.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 13 del mese di **Aprile**, alle ore **15:00**, presso Palazzo di Città di Polignano a Mare, si è riunita l'Associazione tra i Comuni del Bacino A.R.O. BA/8, come da convocazione con nota prot. gen. n. 23134 del 11/04/2022 e successive intese intervenute per le vie brevi.

Il SINDACO di Monopoli, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Sindaci o loro delegati:

N.	Nominativo	A/P
1	Sindaco di Monopoli Angelo Annese	P
2	Comune di Conversano Giuseppe Lovascio	P
3	Comune di Mola di Bari Giuseppe Colonna	P
4	Comune di Polignano a Mare Domenico Vitto	P



## COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8

Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari

PRESENTI: 4 ASSENTI: //

Sono presenti, altresì, la dr.ssa Christiana Anglana, Segretario Generale dell'ARO BA/8, ed il Dirigente dell'Ufficio Comune ARO BA/8 ing. Antonello Antonicelli, entrambi connessi on line.

### **Premesso che:**

- l'art. 8, comma 3, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta *“La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee”*;
- l'art. 9, comma 1, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta *“Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana.”*;
- l'art. 14, co.1, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii. testualmente riporta *“Gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.”*;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.2147 del 23/10/2012 è stata approvata la perimetrazione degli A.R.O. che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. BA/8, costituito dai Comuni di Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22/04/2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni del bacino ARO BA/8 (Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare) per la costituzione di un'associazione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in forma unitaria;
- con rep. n.6934 del 04/10/2013 è stata stipulata detta convenzione;
- con determinazione dirigenziale avente r.g. n.1366 del 26/11/2021 del Comune di Monopoli, in qualità di Comune capofila dell'ARO BA/8, è stato, tra l'altro, costituito l'Ufficio Comune dell'ARO BA/8;

### **Premesso inoltre che:**



## **COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8**

Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari

- la direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria in materia di gestione dei rifiuti l'adozione di iniziative atte a prevenirne la formazione;
- l'art. 11 della direttiva citata prevede, nello specifico, che gli Stati membri adottino misure necessarie a promuovere il riutilizzo dei prodotti e misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione;
- l'art. 181 del T.U.A. Testo Unico Ambiente D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in Materia Ambientale" (così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116), al comma 6 testualmente riporta che: *"Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana";*

### **Considerato che:**

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO n. 3 del 07/02/2022 si è preso atto della bozza del "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni nell'ARO BA/8. Centri per il riuso"
- con nota prot. n.9845 del 11/02/2022 la sopra citata deliberazione è stata trasmessa a tutti i Comuni allo scopo di acquisire eventuali contributi ed osservazioni da parte delle municipalità;
- con nota prot. n. 12933 del 25/02/2022 l'Ufficio ARO ha provveduto a sollecitare i Comuni per la presentazione di eventuali osservazioni.

**Dato atto che** non risultano pervenute osservazioni e contributi da parte delle Amministrazioni Comunali.

### **Ritenuto di:**

- provvedere alla definitiva approvazione del regolamento dei centri del riuso, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



## COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8

Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari

- dare atto che dette reti comunali, nell'ambito dell'ARO BA/8, saranno finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti da inviare al trattamento e/o smaltimento mediante il prolungamento del ciclo della vita dei beni;
- dare atto che con tale reti comunali, nell'ambito dell'ARO BA/8, si intende fornire inoltre un sostegno alle fasce deboli della popolazione consentendo l'utilizzo, a titolo gratuito, di tutti i beni secondo gli usi, gli scopi e le finalità originarie del bene stesso;
- dare atto che le citate reti comunali, nell'ambito dell'ARO BA/8, inoltre permetteranno la diffusione della cultura del riuso ispirata ai principi di tutela ambientale.

### Visti:

- la Convenzione per la costituzione di un'associazione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in forma unitari, sottoscritta il 04/10/2013 dai Rappresentanti Legali pro-tempore dei Comuni costituenti l'ARO BA/8, avente rep. n.6934/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- la direttiva europea 2008/98/CE;
- il T.U.A. approvato con D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente ARO, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

***Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti,***

## DELIBERA

**per le motivazioni su espresse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento**

1. **di approvare** in via definitiva il regolamento dei centri del riuso, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (all.A) denominato "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni nell'ARO BA/8. Centri per il riuso";
2. **di dare atto** che le citate reti comunali, nell'ambito dell'ARO BA/8, sono denominati Centri per il Riuso - CdRi;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione ai Comuni costituenti l'ARO BA/8 ai fini della rispettiva pubblicazione nei propri Albi Pretori, ai sensi dell'art.6 della Convenzione;
4. **di notificare** la presente deliberazione al gestore del servizio unitario di ARO per tutti gli adempimenti contrattuali.



**COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8**  
Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari

**L'ASSOCIAZIONE TRA COMUNI DEL BACINO A.R.O. BA/8**

Con voti favorevoli n. 4; astenuti n. 0; contrari n. 0

**DELIBERA**

**DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di dare attenzione tempestiva ai provvedimenti conseguenti.

Il Segretario Generale

Christiana Anglana

(firma digitale)

il Presidente dell'Assemblea di ARO

Angelo Annese

(firma digitale)



## **COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8**

Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari

**ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO  
A.R.O. n. 8**

**Parere Dirigente Ufficio ARO**

**Oggetto:** Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni nell'ARO BA/8. Centri per il riuso. - **Approvazione definitiva.**

In relazione al provvedimento in oggetto il sottoscritto Antonello ANTONICELLI nella qualità Dirigente dell'Ufficio comune di ARO, visto l'art. 49 del D. Lgs. nr. 267 del 18.8.2000, e s.m.i., esprime in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Monopoli, 13.04.2022

IL DIRIGENTE

(Ing. Antonello ANTONICELLI)



**COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8**  
Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari

Io sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell'incaricato della pubblicazione, visti gli atti di ufficio,

ATTESTO

- che la deliberazione n. 4 del 13 aprile 2022 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Monopoli dal 26 aprile 2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

il Segretario Generale

Dott.ssa Christiana Anglana

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio altresì

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs 267 del 18/08/2000);

Monopoli il 26/04/2022

il Segretario Generale

Dott.ssa Christiana Anglana

---

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia digitale della delibera di ARO n. 4 del 13.04.2022, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N° 82/2005.

Monopoli, 26 aprile 2022

Firma e Timbro dell'Ufficio

Christiana Anglana

## *Articolo 1. Definizioni e finalità*

Il Centro del Riuso (CdRi) è uno spazio costituito da un box prefabbricato o da un fabbricato presidiato e allestito, dove si svolge unicamente ritiro, esposizione e distribuzione di beni usati, ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani. Tali beni, in buono stato di conservazione anche da un punto di vista igienico e funzionanti, possono essere riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.

Il CdRi è a disposizione di tutti i cittadini residenti nel comune di appartenenza e costituisce uno strumento per la riduzione delle quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento, anche con finalità sociali.

Con l'attivazione del CdRi si perseguono le seguenti finalità:

- promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti, contrastando la cultura dell'«usa e getta»;
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- realizzare una struttura di sostegno anche alle fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ma funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.

Per l'applicazione del presente Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

- a) **Centro del Riuso** (di seguito anche CdRi): locale o area presidiata allestita per il ritiro, la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo;



- b) **Conferitore:** cittadino residente, iscritto a ruolo TARI, imprese o Enti aventi sede nel territorio di competenza del CdRi che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegna a titolo gratuito e di donazione al CdRi affinché, mediante la cessione a terzi, ne possa essere prolungato il ciclo di vita. Sono ammesse al conferimento utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti (associazione di volontariato onlus, organismo no profit, istituto scolastico) che intendano donare, a titolo gratuito, un bene usato di loro proprietà, mettendolo a disposizione di terzi per il riutilizzo;
- c) **Utente:** cittadino residente, iscritto a ruolo TARI, o Enti aventi sede nel territorio di competenza del CdRi (associazione di volontariato onlus, organismo no profit, istituto scolastico) che preleva un bene dal CdRi al fine di un suo riutilizzo;
- d) **Bene:** oggetto, rientrante nelle categorie di seguito individuate, integro e funzionante che può essere utilizzato per le finalità originarie del bene stesso.

## *Articolo 2. Beni conferibili*

1. Sono conferibili le sottoindicate tipologie di beni.
  - a. articoli e accessori per l'infanzia (escluso tessili);
  - b. attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage;
  - c. attrezzature sportive;
  - d. libri, giochi e oggetti per lo svago;
  - e. oggetti e suppellettili per la casa;
  - f. stoviglie e casalinghi;
  - g. mobili.
2. Il bene, appartenente alle suindicate categorie deve trovarsi in buono stato e funzionante, suscettibile di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni. Al momento del conferimento tutti gli oggetti devono essere comunque puliti ed in buono stato d'uso.
3. Il gestore è tenuto a non accettare beni non ricompresi nelle suddette categorie.
4. Saranno suscettibili di inserimento e/o estrapolazione per il tramite di specifici atti, alcuni specifici beni o categorie di essi in ragione delle valutazioni operate dall'Amministrazione d'intesa con il gestore.

5. In ossequio al principio di precauzione, e al fine di garantire il massimo livello di sicurezza per l'utenza non possono essere conferite apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6. L'elenco dei beni conferibili tuttavia potrà essere modificato con atto motivato approvato dall'Assemblea.

### *Articolo 3. Gestione del centro*

1. Il centro del riuso è gestito dal raggruppamento aggiudicatario dei servizi integrati di igiene urbana, a cui è devoluta ogni responsabilità giuridico-amministrativa in merito al rispetto della normativa vigente e rimesso ogni onere amministrativo-economico, nessuno escluso, inerente alla predetta gestione.
2. I locali, le attrezzature ed i mezzi devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro.
3. Il gestore del servizio di igiene urbana provvede, tramite proprio personale appositamente formato e dotato di apposita decorosa divisa recante il logo dell'azienda e dell'ARO BA8 e munito di cartellino di riconoscimento, a svolgere, a propria cura e spese, le seguenti attività:
  - a) la gestione dei locali e delle aree destinate al centro, ivi compresa l'apertura e la chiusura del centro;
  - b) garantire idonei servizi igienici per i dipendenti;
  - c) la pulizia, la disinfestazione, la derattizzazione e il riordino dei locali, dei servizi igienici, del magazzino e dell'area esterna;
  - d) la registrazione delle informazioni contenute nella scheda di consegna (data della consegna, l'elenco dei beni conferiti e la relativa classificazione);
  - e) la collocazione fisica negli spazi del centro del riuso dei beni usati conferiti e l'inserimento dei dati nell'apposito software;
  - f) l'accompagnamento all'interno del centro degli utenti interessati al ritiro dei beni e la fornitura di informazioni sugli stessi;
  - g) la registrazione delle informazioni contenute nella scheda per il ritiro recante la data del ritiro, l'elenco dei beni in uscita e la relativa classificazione e le generalità dell'utente che li ritira;

h) la predisposizione di una specifica cartellonistica e di materiale informativo che fornisca tutte le informazioni sul funzionamento del centro del riuso.

#### ***Articolo 4 - Gestione e custodia dei beni***

1. E' onere del gestore curare:

- a. la collocazione in base alla tipologia dei beni usati conferiti, una volta assegnato il codice identificativo di catalogazione;
- b. la custodia dei beni usati conferiti con modalità che evitino eventuali danneggiamenti che ne possano compromettere il riuso;
- c. la periodica verifica dello stato dei beni usati in giacenza e, qualora divenuti non riutilizzabili, l'avvio a recupero o smaltimento ovvero il trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani registrandone nella scheda di catalogazione la destinazione;
- d. la registrazione delle informazioni contenute nella scheda di uscita dei beni, recante la data di uscita, l'elenco dei beni in uscita e la relativa classificazione e la destinazione;

2. E' onere del gestore predisporre ogni atto utile a garantire la corretta gestione dei dati in conformità con la vigente normativa in materia di privacy.

#### ***Articolo 5. Rapporti con l'utenza***

1. Il personale addetto al centro deve tenere un comportamento uniformato ai principi di massima correttezza e rispetto dell'utenza.

2. Il servizio reso all'utenza comprende:

- a. il ritiro e la consegna dei beni in loco;
- b. la compilazione del modulo di registrazione con le prescritte informazioni da sottoscrivere da parte dell'utente che ritira il bene, quali quelle afferenti alle dichiarazioni liberatorie all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento e all'esenzione del centro del riuso da ogni responsabilità relativa all'uso diretto ed indiretto del bene ritirato;
- c. la verifica che i beni usati conferiti, compresi quelli che possono essere accettati e che possano essere destinati al riuso la funzionalità;
- d. la resa di pertinenti indicazioni ai conferitori di materiali ed oggetti non aventi le caratteristiche necessarie per il riuso ai fini del loro corretto conferimento presso un centro di raccolta.

### ***Articolo 6. Modalità di accesso***

1. L'accesso è riservato al personale addetto, ai conferitori ed agli utenti sotto il controllo del personale del centro.
2. L'accesso al centro per la consegna ed il ritiro di beni è consentito nei soli orari di apertura e previa prenotazione e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del personale del gestore, nello specifico potranno accedere soltanto i residenti del comune di appartenenza e regolarmente iscritti ai ruoli TARI muniti di tessera sanitaria.
3. Al primo accesso al centro del riuso gli utenti sono tenuti a sottoscrivere l'apposito modulo di registrazione recante anche apposita liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento ovvero conferimento presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato.

### ***Articolo 7. Conferimento dei beni***

1. Il conferimento dei beni usati è gratuito.
2. Il conferitore è tenuto a rendere, all'atto del deposito al centro, apposita autocertificazione attestante l' idoneità dei beni relativamente all'utilizzo in sicurezza degli stessi con manifestata malleva al gestore del centro su eventuali difetti.
3. Una volta consegnato il bene, verrà fotografato e, corredato da breve descrizione, verrà inserito all'interno della specifica sezione dell'APP affinché possa essere reso visibile a tutti gli utenti sul sito web e App.
4. È in facoltà del gestore, rifiutare il conferimento di beni che, ancorché appartenenti alle categorie di cui al presente provvedimento, e a prescindere dalla resa della dichiarazione liberatoria da parte dell'utente, presentino evidenti caratteristiche e profili di insicurezza e/o pericolosità o che comunque si rivelino potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio per gli acquirenti o a compromettere, anche sotto il profilo logistico, il regolare funzionamento del centro.

### ***Articolo 8. Ritiro e acquisizione del bene.***

1. L'utente interessato all'acquisizione del bene esposto è abilitato a prenotare l'acquisizione mediante APP ai fini del successivo ritiro.

2. Al fine di garantire un'equa distribuzione di beni ai soggetti interessati è consentito il ritiro di n. 5 pezzi ogni 10 giorni.
3. All'atto dell'acquisizione del bene, l'utente è tenuto a rendere apposita dichiarazione attestante il fatto che l'utilizzo sarà conforme alla sua destinazione e che comunque sarà uniformato ad ogni cautela necessaria anche in ragione della vetustà del bene.
4. E' onere del Gestore del Centro curare il carico e lo scarico dei beni in ingresso/uscita abbinandoli agli utenti che hanno usufruito del servizio.
5. L'oggetto rimarrà in giacenza e in pubblicazione sulla bacheca informatica per 180 giorni ove ciò sia compatibile con gli spazi disponibili.
6. In caso di eccessivi prelievi o frequenze troppo assidue, il Comune adotta opportuni criteri di assegnazione, sempre e comunque nel rispetto del principio che il materiale del centro del riuso debba servire a coprire le necessità degli utenti che ne usufruiscono, ed evitare che si sviluppi il commercio dei materiali prelevati e contrastarne l'accaparramento, fino ad impedire il prelievo. Qualora infine, venga accertato che chiunque, usufruendo del CdRi, faccia commercio con i materiali prelevati o, peggio, ne smembra i componenti per recuperare parti pregiate (es.: rame, ottone, ecc.), trasformando il resto in rifiuti, verrà disabilitato dalla procedura di ritiro e non potrà in alcun modo effettuare ulteriori ritiri.

#### ***Articolo 9. Dismissione del bene***

1. Una volta decorso il termine di giacenza del bene, il gestore del servizio di igiene urbana dovrà a propria cura e spese trasportarlo per essere avviato a smaltimento o recupero. Contestualmente, il bene deve essere quindi estrapolato dal magazzino informatico e rimosso dall' App.
2. Trascorso il periodo massimo di permanenza presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse, il bene può essere donato ad associazioni senza fini di lucro individuate presso i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali.
3. Il bene conferito al centro del riuso e non ritirato allo scadere del termine indicato all'articolo precedente assume le caratteristiche di rifiuto urbano.

#### ***Articolo 10. Promozione del servizio***

1. L'utenza dovrà essere debitamente informata del servizio offerto mediante comunicazioni rese negli appositi canali di informazione, nonché mediante appositi avvisi forniti nell'ambito della procedura inerente alla richiesta di ritiro di materiali ingombranti.

#### ***Articolo 11. Flusso dati***

1. Il gestore è tenuto, trimestralmente, ad inoltrare all'Amministrazione i dati inerenti al numero di accessi alla struttura, ai quantitativi ed alla tipologia dei prodotti conferiti, ai tempi medi di giacenza, alla percentuale di prodotti ritirati per il riuso e ogni ulteriore dato statistico utile a meglio calibrare l'operatività del Centro.

#### ***Articolo 12. Iniziative collaterali del centro del riuso***

1. Il gestore si impegna a promuovere iniziative con finalità educativa e di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di economia circolare e a consentire l'accesso alla struttura da parte di organizzazioni autorizzate dall'amministrazione che perseguano le predette finalità.

#### ***Articolo 13. Attività lucrative***

1. È preclusa la fruizione del centro del riuso al fine del perseguimento, con modalità diretta o indiretta, di finalità lucrative.
2. E' onere del gestore segnalare all'amministrazione ogni operazione idonea ad ingenerare il sospetto che attività di conferimento o ritiro di beni depositati possa essere funzionale alla sua messa in vendita anche per il tramite di mercati spontanei o non autorizzati.